

Le società tra professionisti possono costituirsi secondo uno dei modelli delle commerciali

Il codice civile ispira le Stp

Sì alle semplificate. Qualche riserva per le unipersonali

Pagina a cura
di SANDRO CERATO

Le società tra professionisti (Stp) possono costituirsi secondo uno dei modelli previsti dal codice civile per le società commerciali, anche se svolgono attività rientranti in differenti ordinamenti professionali. L'art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di Stabilità per l'anno 2012), rubricato «Riforma degli ordinamenti professionali e società tra professionisti», consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, utilizzando i modelli societari già previsti dal codice civile, comprese le società cooperative, per le quali tuttavia è richiesto un numero minimo di tre soci.

Successivamente, è intervenuto il dm n. 34/2013 (attuativo della legge 138/2011), composto di 12 articoli, il cui art. 1 («Definizioni») stabilisce alcuni principi generali, e in particolare dispone che:

- la «società tra professionisti» è la società costituita utilizzando uno dei modelli tradizionali previsti dal Codice Civile, avente a oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia previsto l'obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

- la «società multidisciplinare» è la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali.

Il successivo art. 2 del decreto ministeriale individua l'ambito applicativo del regolamento stesso, stabilendo le

disposizioni in questione si applicano alle società costituite per l'esercizio di attività professionali, facendo salve le associazioni professionali e le società già costituite alla data dell'entrata in vigore del regolamento (ad esempio, quelle tra avvocati e quelle di ingegneria, di cui in precedenza si è detto). Sul punto, la circ. n. 32 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili precisa che l'abrogazione della legge n. 1815/1939, ad opera dell'art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011, oltre a non inficiare la validità di associazioni già esistenti, non vieta nemmeno la possibilità di costituirne di nuove, fermo

restando che vengono meno quei vincoli sanciti dall'art. 1 della predetta legge n. 1815/1939, che condizionavano la partecipazione degli associati e che dovevano comparire nella denominazione dello studio.

Come già anticipato, le società tra professionisti sono costituite seguendo i modelli tipici già proposti dal codice civile, e quindi sia sotto forma di società di persone, sia come società di capitali, nonché le società cooperative, sia pure con un minimo di tre soci. Sulla tipologia di società, l'Istituto di Ricerca osserva in primo luogo che il richiamo generico al titolo V del libro V del codice civile, consente di costituire una Stp anche utilizzando il modello della

società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463-bis c.c., sia pure con i necessari adattamenti richiesti dalla disciplina in commento. Al contrario, secondo l'Istituto non sembra pacifica la possibilità di costituire Stp unipersonali (ovviamente nel «modello» srl o spa), poiché la legge n. 138/2011, pur richiamando i modelli societari «tipici», dispone l'obbligo di esercitare l'attività esclusivamente da parte dei soci, e impone altresì che nella denominazione sociale sia riportato che si tratti di società tra professionisti. Sul punto, poiché il richiamo ai modelli societari di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile non contiene alcuna deroga, la richiesta di esercizio dell'attività da parte dei «soci» dovrebbe intendersi in maniera generica, ma non certo impeditiva che il socio sia unico, purché ovviamente professionista.

Relativamente ai contenuti dell'atto costitutivo della società tra professionisti, il primo aspetto da considerare riguarda la sede legale della società, poiché l'art. 9 del dm n. 34/2013 richiede, ai fini dell'iscrizione della società nella sezione speciale dell'albo professionale, che la domanda debba essere rivolta al consiglio dell'ordine in cui è ubicata la sede legale, ferma restando la possibilità di indicare nell'atto costitutivo anche eventuali sedi secondarie.

Per quanto concerne la denominazione o la ragione sociale della società, l'art. 10, comma 5, della legge n.

183/2011 si limita a dispor-

re che «la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti». Come noto, la nozione di denominazione sociale è prevista per le società di capitale, mentre nelle società di persone le disposizioni del codice civile richiedono che per tali entità sia indicata la ragione sociale, ragion per cui si è posta la necessità di rimediare a tale lacuna normativa, nella considerazione che le società tra professionisti, come già detto, utilizzano i modelli societari tipici del codice civile, comprese le società di persone. Per tale motivo, l'art. 9, comma 3, del dm n. 34/2013, nel disciplinare il procedimento di iscrizione delle società nella sezione speciale dell'Albo professionale, richiede che sia verificata l'indicazione della denominazione o ragione sociale della società, comandando in tal modo il «buco» normativo dell'art. 10 della legge n. 183/2011. Resta tuttavia ferma la possibilità di utilizzo dei modelli societari tipici previsti per le imprese commerciali, secondo la circ. n. 32/IR, di adottare nomi di fantasia, e non sembrerebbe necessario indicare i nomi dei soci professionisti, come invece richiesto per le società tra avvocati di cui al dlgs n. 96/2001. L'Istituto di ricerca, tuttavia, appellandosi alle regole deontologiche e al decoro della professione, raccomanda l'adozione di particolari cautele nell'impiego di formule di fantasia per l'individuazione della ragione e/o denominazione sociale.

—© Riproduzione riservata—■


In breve

Tipologie di società tra professionisti	Può riguardare una sola attività professionale o può essere anche «multidisciplinare»
Modelli societari	Sono quelli previsti per le società commerciali dal codice civile
Aspetti fiscali	Applicazione delle regole previste per il lavoro autonomo (principio di cassa)

Reddito determinato per cassa

Il reddito delle Stp è determinato in base al principio di cassa a prescindere dalla forma giuridica adottata. È quanto prevede l'art. 11 dello schema di decreto legislativo in materia di semplificazione fiscale di prossima approvazione da parte del Parlamento, che finalmente risolve l'annosa querelle in merito a quale regime fiscale applicare alle società tra professionisti. Come detto, dal punto di vista civilistico le società tra professionisti devono essere costituite secondo uno dei modelli tipici previsti per le società commerciali (di persone o di capitali), con la conseguenza che in prima battuta l'orientamento è stato quello di applicare a tali enti le regole di tassazione previste per le società commerciali, e in particolare il principio di competenza di cui all'art. 109 del Tuir. Tuttavia, considerando che le società in questione possono svolgere esclusivamente attività professionale, un diverso orientamento propende per l'applicazione delle regole previste per la tassazione dei redditi di lavoro autonomo, e quindi in base al criterio di cassa proprio anche delle associazioni costituite per l'esercizio di attività professionali. Come anticipato, il dibattito ora dovrebbe terminare, posto che l'art. 11 del ddl di semplificazione fiscale stabi-

sce che ai fini delle imposte sui redditi, e dell'Irap, alle società tra professionisti si applica il regime fiscale delle associazioni professionali di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del Tuir, con conseguente determinazione del reddito in base al principio di cassa, e imputazione dello stesso per trasparenza ai singoli soci, anche se la Stp è costituita secondo un modello previsto per le società di capitali. In tema di ritenute d'acconto, trattandosi di compensi



di lavoro autonomo quelli prodotti dalla società tra professionisti, in presenza di un committente con i requisiti di sostituto d'imposta, lo stesso dovrà operare una ritenuta d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del dpr 600/73.

